

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 904/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2011

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 26 agosto 2011 al 2 settembre 2011 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 2305/2003 per l'orzo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 306 215 tonnellate di orzo (numero d'ordine 09.4126).
- (2) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2305/2003 risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 agosto 2011 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2011, secondo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che

misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

- (3) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2305/2003 per il periodo contingente in corso.
- (4) Ai fini di una gestione efficiente della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo d'importazione di orzo nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2305/2003, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 agosto 2011 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2011, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 77,115913 %.

2. È sospeso, per il periodo contingente in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 settembre 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

